GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — GIOVEDI 21 GIUGNO — NUM. 146

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO *degli onorevoli deputati che nella seduta del* 20 *giugno* 1888 *hanno preso parte alla votazione dei disegni di legge:* « 1º *Modificazioni alle leggi postali* — 2º *Prelevamento dal fondo delle spese impreviste per danni del terremoto in Liguria e per lo sgombero delle nevi lungo le strade nazionali* — 3º *Aumento di fondi per completare la bonificazione idraulica dell'Agro romano* »; — *e di quegli onorevoli deputati che non vi presero parte, coll'indicazione degli assenti con regolare congedo* (1).

Erano presenti:

Adamoli, Amadei, Amato-Pojero, Araldi, Arcoleo, Armirotti.

Baccelli Guido, Badini, Baglioni, Balestra, Balsamo, Berio, Berti, Bertollo, Bianchi, Billi, Bobbio, Bonacci, Bonajuto, Bonasi, Bonfadini, Borgatta, Borrelli, Borromeo, Boselli, Bottini Enrico, Bovio, Branca, Briganti-Bellini, Bufardeci, Buttini Carlo.

Cadolini, Cambray-Digny, Campi, Capoduro, Carcano Paolo, Cardarelli, Carnazza-Amari, Cavalletto, Cavallini, Cefaly, Chiala, Chiapusso, Chiaradia, Chinaglia, Coccapieller, Cocco-Ortu, Cocozza, Colaianni, Colombo, Colonna-Sciarra, Conti, Correale, Costa Andrea, Crispi, Cucchi Luigi, Curioni.

Damiani, D'Arco, De Blasio Vincenzo, De Cristofaro, De Dominicis, Del Balzo, De Lieto, Della Rocca, Della Valle, Delvecchio, De Mari, De Seta, De Zerbi, Di Blasio Scipione, Di Camporeale, Di Collobiano, Diligenti, Dini, Di San Donato, Di San Giuseppe, Di Sant'Onofrio, Dobelli.

Elia, Ellena, Episcopo, Ercole.

Fabrizj, Faina, Falconi, Falsone, Farina Luigi, Favale, Fazio, Ferrari Luigi, Ferri Enrico, Ferri Felice, Fili-Astolfone, Finocchiaro Aprile, Flauti, Florenzano, Fornaciari, Fortis, Fortunato, Franceschini, Florena.

Gabelli Aristide, Gallo, Gamba, Garavetti, Garibaldi Menotti, Gattelli, Gentili, Gerardi, Gherardini, Grassi Paolo, Grimaldi, Guicciardini.

Lacava, Lagasi, Lanzara, La Porta, Lazzaro, Levi, Lorenzini, Lucca, Lucchini Giovanni, Lunghini, Luporini, Luzi, Luzzatti.

Majocchi, Maldini, Mancini, Marcatili, Marchiori, Marcora, Mariotti Filippo, Mariotti Ruggiero, Marselli, Martini Ferdinando, Marzin, Mattei, Maurogònato, Mazza, Mei, Menotti, Merzario, Miceli, Mocenni, Monzani, Mordini Morelli.

Narducci, Nasi, Nicolosi.

Odescalchi, Orsini-Baroni.

Palizzolo, Palomba, Panattoni, Panizza, Papa, Papadopoli, Pasquali, Passerini, Pelagatti, Pellegrini, Pelloux, Petroni, Petronio, Pignatelli, Plebano, Poli, Pugliese Giannone.

Racchia, Raggio, Reale, Ricci Vincenzo, Rizzardi, Romanin-Jacur, Roncalli, Roux, Rubini.

Sagarriga, Salandra, Salaris, Sannia, Saporito, Senise, Serena, Siacci, Silvestri, Sola, Solimbergo, Solinas Apostoli, Sonnino, Sorrentino, Suardo, Summonte

Taiani, Taverna, Teti, Tomassi, Torraca, Toscanelli, Trinchera, Trompeo.

Ungaro.

Valle, Vigna, Vigoni, Villa.

Zanardelli, Zeppa, Zuccaro, Zucconi.

Erano assenti:

Agliardi (*c*), Alario, Albini, Alimèna, Andolfato (*c*), Angeloni, Antoci (*c*), Anzani, Arbib, Arnaboldi (*c*), Auriti, Aventi (*c*).

Baccarini, Baccelli Augusto, Badaloni, Baldini, Balenzano, Barazzuoli, Baroni, Barracco (*c*), Barsanti, Basetti, Basteris, Bastogi (*c*), Benedini (*c*), Bertana, Bertolotti, Bonardi, Boneschi, Bonghi (*c*), Borgnini (*c*), Brin, Brunialti (*c*), Bruschettini, Bucceri Lanza, Buonomo (*c*).

(1) *a* indica gli ammalati, *c* quelli in congedo per motivi di famiglia, *m* quelli in missione per ufficio pubblico.

Caetani, Cafiero, Cagnola, Cairoli (a), Calciati (c), Caldesi (c), Calvi, Canevaro, Canzi, Capone, Capozzi (c), Cappelli (c), Carboni (c), Carcani Fabio, Carmine (c), Carrelli, Carrozzini, Casati (c), Castelli, Castoldi, Caterini, Cavalieri, Cavallotti, Cerruti (c), Cerulli, Chiara, Chiaves (c), Chiesa, Chigi, Chimirri, Cibrario (c), Cipelli, Cittadella, Clementi (c), Codronchi (c), Coffari (c), Comin, Comini, Compagna (c), Compans, (c), Coppino, Cordopatri, Corvetto, Costa Alessandro, Costantini, Cucchi Francesco, Cuccia, Curati, Curcio.

D'Adda, D'Ayala-Valva, De Bassecourt (c), De Bernardis, De Blasio Luigi, Del Giudice, Demaria (c), De Pazzi (c), De Renzi, De Renzis Francesco (c), De Riseis (c), De Rolland (c), De Simone, Di Baucina, Di Belgioloso (c), Di Belmonte, Di Breganze, Di Broglio, Di Groppello (c), Di Marzo (c), Di Pisa, Di Rudinì (c), Di San Giuliano (c).

Fabbricotti (c), Fabris, Fagiuoli, Faldella, Fani (c), Farina Nicola, Ferracciù (a), Ferrari Ettore, Ferraris Maggiorino, Figlia, Forcella, Francica (c), Franchetti, Franzi (c), Franzosini (c), Frola (c), Fulci.

Gabelli Federico, Gaetani Roberto (c), Gagliardo (c), Galimberti, Galli, Gallotti (c), Gandolfi (c), Gangitano (c), Garelli (c), Garibaldi Ricciotti, Genala, Geymet (c), Giampietro, Gianolio, Ginori, Giolitti, Giordano Apostoli, Giordano Ernesto, Giovannini (c), Giudici G. Batt., Giudici Giuseppe, Giusso, Gorio (c), Grassi-Pasini, Grossi, Guglielmi (c), Guglielmini.

Imperatrice, Indelli, Inviti (c).

Lazzarini, Levanti, Lioy, Lovito, Luchini Odoardo (c), Luciani, Lugli (c).

Maffi, Magnati, Maluta, Maranca Antinori, Marin, Martini Giovanni Batt. (c), Mascilli, Massabò (c), Mazzacorati, Mazziotti, Mazzoleni, Meardi (c), Mellusi, Mensio, Miniscalchi, Mirri, Moneta, Morana, Morini, Morra (c), Mosca, Moscatelli, Mussi (c).

Nanni, Napodano, Nicoletti, Nicotera, Nocito, Novelli.

Oddone, Oliverio (c).

Pais-Serra, Palberti, Palitti, Pandolfi (c), Pantano, Panunzio, Parisi-Parisi, Parona, Paroncilli (c), Parpaglia (c), Pascolato (c), Paternostro (c), Pavesi, Pavoncelli, Pavoni, Pelrano, Pellegri, Pellegrino, Pelosini, Penserini (c), Perroni-Paladini (c), Peruzzi, Petriccione, Peyrot, Pianciani (a), Picardi (c), Pierotti, Placido, Plastino, Plutino, Polvere, Pompilj, Pozzolini, Prinetti, Puglia, Pullè (c).

Quartieri (c), Quattrocchi (c).

Raffaele (c), Randaccio, Ricci Agostino (c), Riccio, Ricotti (c), Righi (c), Rinaldi Antonio, Rinaldi Pietro (a), Riola (c), Rocco, Romano, Rosano, Rossi, Rubichi (c), Ruspoli (c).

Sacchetti, Sacchi, Sacconi, Sani, Sanguinetti, Santi, Sanvitale (c), Sardi, Scarselli, Sciacca della Scala, Seismit-Doda, Serra Tito, Serra Vittorio, Sigismondi, Simeoni, Spaventa (a), Speroni, Spirito, Sprovieri.

Tabacchi (c), Tedeschi, Tegas (c), Tenani, Testa, Tittoni, Toaldi (c), Tommasi-Crudeli, Tondi (c), Torrigiani, Tortarolo, Toscano, Tubi, Turbiglio, Turi.

Vaccaj (c), Vacchelli, Vastarini-Cresi, Vayra (c), Velini (c), Vendemini, Vendramini (c), Villani, Villanova, Visocchi, Vollaro (c).

Zainy, Zanolini.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5421** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro;

Vista la tabella dei beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di 89 articoli del complessivo valore di lire 11,961, 36;

Visto l'articolo 13, secondo alinea, del testo unico della legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, sancito col decreto Reale 17 febbraio 1884, n. 2016, (Serie 3ª);

Ritenuto che l'alienazione dei suddetti beni, mentre torna utile all'Erario non pregiudica affatto l'interesse pubblico, nè i diritti dei terzi;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata la vendita dei beni dello Stato, descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, e che ascendono al complessivo valore di stima di lire undicimilanovecentosessantuno e centesimi trentasei (Lire 11,961,36).

L'alienazione si farà con le norme stabilite dal Reale decreto 30 maggio 1875, n. 2560, (Serie 2ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

La tabella annessa al presente decreto si pubblica nel foglio di supplemento colla data odierna.

SIRE,

L'esame di licenza ginnasiale, comprendendo le discipline di tutti i cinque anni degli studî assegnati al Ginnasio, effettivamente riesce per qualche parte inadeguato agl'intenti e alla prescrizione della legge. All'alunno che si presenta al detto esame non si sogliono chiedere, come quella vorrebbe, le prove della sua sufficienza anche nelle discipline proprie più specialmente delle tre classi inferiori, nè è del tutto vero che l'esperimento sulle due classi superiori (chè alle discipline prescritte per esse si riduce in realtà l'esame suddetto) implicitamente abbracci, nel modo che si converrebbe, anche l'istruzione del primo triennio. A tale esperimento sfuggono in gran parte la grammatica e la lingua italiana e latina; e che in esso la geografia che s'insegna nel primo triennio non sia nemmeno assaggiata ne fa fede anche materialmente il certificato della licenza, nel quale questa disciplina non suol essere segnata, distintamente come si dovrebbe, al pari delle altre materie d'esame. Di ciò in parte si possono accagionare le Commissioni esaminatrici, ma più specialmente la natura stessa della vigente prescrizione, la quale, imponendo che l'esame si estenda a tutte le materie dell'intero quinquennio ginnasiale, per verità chiede troppo. Ma si può la detta prescrizione rendere più efficace coll'esplicarla, mantenendo l'esame di licenza dopo il quinto anno come esame di licenza dal Ginnasio superiore, e istituendo un esame di licenza dal Ginnasio inferiore, che attesti del profitto degli alunni nell'istruzione ginnasiale delle prime tre classi.

Questo provvedimento è avvalorato anche da altre considerazioni. Primieramente dopo qualche anno non pochi dei giovinetti si trovano, per la varietà dei casi umani, spesso impreveduti, in condizioni di famiglia molto diversa di quando entrarono nel Ginnasio, e son costretti ad abbandonare gli studî. E tale abbandono, per queste ed altre cagioni, suol essere più frequente nel passaggio dalla terza alla quarta classe. Se ai giovinetti che seguono il parallelo corso triennale della Scuola tecnica si concede in fine di esso un esame di licenza, il cui certificato li ammette a svariati uffici secondarî, perchè non si deve concedere anche ai giovinetti ginnasiali la medesima agevolezza? È

vero che gli studi di questo triennio, pel corso ginnasiale da un lato, e pel corso della Scuola tecnica dall'altro, hanno materie in parte diverse e diverso indirizzo, ma forniscono pure una cultura generale in comune, e per l'esercizio, se non delle industrie e dei commerci, certamente di molti uffizi privati e pubblici, si compensano e si equivalgono a sufficienza.

Non di rado poi avviene che la decisione, che dopo il corso della Scuola elementare prematuramente devono prendere i fanciulli, anzi le più volte i genitori stessi per loro, di darsi o agli studi classici o ai tecnici, trova nello svolgimento ulteriore dei loro ingegni e delle loro attitudini ostacoli gravissimi e talora anche insuperabili; onde essi, non avendo modo di mutar via senza tornare troppo addietro e perdere qualche anno di studio, se pur non abbandonano il corso intrapreso, lo continuano svogliatamente.

Oltre a ciò non pochi sono i Comuni, che dopo il Ginnasio e la Scuola tecnica hanno il solo Istituto tecnico o il solo Liceo. Nell'uno e nell'altro caso, per le cagioni qui sopra accennate, sarebbe equo dar modo agli alunni di continuare gli studi secondari dell'ordine a cui non si erano addetti. Ma v'è di più. Molti Comuni possiedono il solo Ginnasio o la sola Scuola tecnica; e, dovendosi fra questi Istituti comprendere anche i non governativi e i non pareggiati, si può ben dire che i Comuni posti in tale condizione rappresentano una notevole parte della popolazione d'Italia. Ora in Comuni siffatti, tranne pochissime famiglie a cui l'agiatezza consente di mantenere i loro figli fuori, tante e tante altre che non stanno contente alla povera istruzione elementare, non avendo libertà di scelta, son costrette di mandarli al Ginnasio quand'anche preferissero la Scuola tecnica, ovvero a questa quand'anche preferissero quello. Un Governo giusto e liberale non deve disconoscere gl'interessi e i diritti di tanta parte di cittadini, massimamente in cose di sì grande importanza, quali sono quelle concernenti la cultura intellettuale e morale.

Mentre in tutte le nazioni civili si disputa con persistente ardore sugli ordinamenti degli studi, specialmente mezzani, e si procede, per via di esperimenti successivi, provando e riprovando, sarebbe troppo che in Italia si presumesse di aver toccato in quelli la perfezione, e di riguardare i vari Istituti scolastici come campi chiusi dove i giovinetti non possono entrare se non totalmente foggiati a un medesimo stampo. Nei gradi superiori dell'insegnamento secondario le differenze fra i due ordini di studi, il classico e il tecnico, divengono più spiccate; ma nei gradi inferiori sono distinte più per forza di regolamenti e programmi, che per la natura intrinseca delle principali discipline: il che, della Scuola tecnica in relazione al Ginnasio inferiore deve dirsi riguardandola non tanto come fine a sè stessa, quanto come preparazione a ulteriori studi. Per citare la disciplina principalissima, rispetto all'italiano la varietà dei progressi nella Scuola tecnica e nel Ginnasio inferiore, più che da altro, dipende dalla valentia dei maestri: nè altrimenti si può spiegare che vi sia qualche Scuola tecnica dove dagli alunni della terza classe il componimento italiano si fa meglio che dagli alunni della terza classe del vicino Ginnasio, e viceversa. Ed è pur da considerare che se nel Ginnasio lo studio grammaticale dell'italiano, avvalorato da quello del latino, prepara a maggiori finezze l'ingegno ed il gusto, l'istruzione però, più varia e più moderna, della Scuola tecnica agli alunni venuti in essa al compimento degli studi triennali, dà in compenso su gli alunni ginnasiali, che parimente hanno terminato il triennio, qualche vantaggio. E in quella vi ha di più due discipline, che da diverse ragioni anche per l'insegnamento ginnasiale sono molto raccomandate, il disegno e la lingua francese; la seconda delle quali nei Ginnasi delle provincie meridionali, dove impera la legge Imbriani del 16 febbrajo 1861, è di già prescritta.

In fine, bisogna pure avere fede nella potenza intima e nella flessibilità degli animi e degl'ingegni ancora adolescenti, che con somma facilità accolgono le nuove impressioni, e sotto la guida di valenti e amorevoli professori possono a poco a poco, e non di rado assai presto, supplire e compiere qualche deficienza, in parti secondarie, della precedente cultura.

Quindi la convenienza di lasciar parimente facoltà agli alunni del Ginnasio inferiore dall'una parte e a quelli della Scuola tecnica dall'altra, di correggere, ove ne sia il caso, una non acconcia direzione di studi presa senza bastevole discernimento. Al che si può provvedere aprendo la via dell'istruzione tecnica a coloro che hanno compiuto il corso nel Ginnasio inferiore, e la via dell'istruzione classica a coloro che hanno compiuto il corso triennale della Scuola tecnica; fermo però che con esami speciali d'integramento debbasi nell'un caso e nell'altro accertare la loro sufficienza.

Per l'ammissione alla quarta classe del Ginnasio col certificato di licenza dalla Scuola tecnica l'esame d'integramento si annunzia da sè: esso dovrebbe consistere in prove orali e scritte di latino sul programma che per questa disciplina è assegnato alle prime tre classi ginnasiali. Meno semplice è l'esame per i ginnasiali, che forniti della licenza dalla terza classe volessero passare alla prima classe dell'Istituto tecnico. Secondo le disposizioni del Regolamento 21 giugno 1885, vigente ora per gl'Istituti tecnici (art. 106 e 108) occorrerebbe che quelli dessero prova su tutte le materie d'insegnamento della Scuola tecnica o sulle loro parti, non comprese nell'esame di licenza dal Ginnasio inferiore. Ma ove si consideri che nell'Istituto tecnico varie materie d'insegnamento prescritte alla Scuola tecnica si ripigliano da capo, o quasi da capo, per nuova e ben più larga esplicazione, le materie obbligatorie di tale esame d'integramento dovrebbero essere soltanto la lingua francese, il disegno e le nozioni di matematica elementare necessarie a riempire il vuoto tra il rispettivo programma assegnato al Ginnasio inferiore e quello assegnato all'Istituto tecnico. Mercè di tali disposizioni si risponderebbe a quanto, con discreta misura, chiedevasi per l'esame d'ammissione alla prima classe dell'Istituto tecnico dal Regolamento 18 ottobre 1865, che è stato in vigore per ben venti anni. Ond'è che i succitati articoli del Regolamento 21 giugno 1885, in quanto si riferiscono all'esame di ammissione degli studenti ginnasiali e liceali all'Istituto tecnico, col presente Decreto, a cui dovrebbe servire di esplicazione un Regolamento ministeriale, restano modificati nel senso qui sopra espresso; e se ne deduce che per l'ammissione all'Istituto medesimo anche maggiori devono essere le facilitazioni per i giovani forniti dell'odierna licenza ginnasiale o alunni del Liceo.

Quanto alla licenza dal Ginnasio inferiore, essa oltre che alla prima classe dell'Istituto tecnico con le cautele più sopra accennate, a dirittura aprirà l'adito alla prima classe della Scuola normale superiore. Da tempo si lamenta il vuoto d' istruzione intermedia tra la Scuola elementare e la Scuola normale; e tal vuoto, dopo il riordinamento di questa fatto col Regolamento 21 giugno 1883, essendosi nella medesima elevati gl'insegnamenti, è divenuto anche maggiore. Per la Scuola normale femminile si è posto qualche rimedio mediante l'istituziona di un Corso preparatorio biennale; per la maschile però, atteso specialmente le difficoltà del bilancio, non si è potuto ancora far nulla. La disposizione inclusa nel presente Decreto può sopperire al difetto, ed è preludio a più fondamentali riforme della stessa Scuola normale, dirette a semplificarla, col renderla veramente e solamente pedagogica. L'istruzione preparatoria ad essa i giovinetti potrebbero prenderla dalla Scuola tecnica e dal Ginnasio, e preferibilmente da questo. Nella cultura generale e preparatoria del maestro elementare non dovrebbe mancare della grammatica e della lingua latina quel tanto, a un dipresso, che se ne insegna nelle prime tre classi ginnasiali. Derivando dal latino la massima parte dei vocaboli italiani e non poche forme sintattiche, non si può, senza una sufficiente cognizione di esso, nè ben sentire molte proprietà della lingua nostra, nè, sia pur nelle Scuole elementari, insegnarla a dovere. Oltre a ciò è da notare che la maggior parte dei piccoli Comuni esistenti in Italia manca di qualsiasi istruzione secondaria classica. Non è utile nè decoroso che in tanti paesi di questa gloriosa terra dove la lingua latina si riconosce tuttora anche nella loquela delle moltitudini, e vive e s'incontra sì spesso nei libri moderni e in tanti monumenti della grandezza romana sfuggiti alle ingiurie dei tempi, non vi sia tra i maestri del Comune chi sappia intendere e spiegare un periodo, una frase, una parola latina.

Nelle riforme, che mi propongo di presentare all'approvazione di V. M. sull'ordinamento degli studi mezzani, ho in animo di dar cure speciali a quelle della Scuola tecnica, affinchè l'istruzione, che vi s'imparte, dall'un canto sia resa tecnica veramente ed efficace qual cul-

tura che ha fine in sè e viepplù svolgendo l'istruzione popolare serve all'esercizio delle industrie, dei commerci e delle varie attività negli affari della vita ordinaria, e dall'altro canto, sfrondata del soverchio, sia meglio ricongiunta con l'istruzione dell'Istituto tecnico a cui prepara.

Nel presente Decreto perciò sono raccolte le sole disposizioni concernenti la licenza dal Ginnasio inferiore. L'istituzione di essa importa, come già s'è detto, anche l'istituzione della licenza dal Ginnasio superiore; cosicchè, mentre questa è conseguenza di quella, ambedue rappresentano, esplicandola, l'unica licenza ginnasiale odierna.

Volendosi però nell'istituzione della licenza dal Ginnasio inferiore procedere con prudente riserbo, e come per via d'esperimento, si crede più opportuno lasciarla facoltativa. Per gli alunni, che non intendessero di profittarne rimane il solito esame di promozione o di ammissione alla quarta classe ginnasiale; ma, tranne il passaggio alla detta classe, nessuno dei vantaggi attribuiti al certificato di questa licenza dovrà in verun caso estendersi all'ordinario certificato di promozione o di ammissione alla classe medesima, non potendo tale esame porger le guarentigie di serietà che ha quello di licenza. Il Ministero vuole intanto richiamate le Commissioni giudicatrici del vigente esame di licenza ginnasiale all'osservanza delle disposizioni della legge e del regolamenti, per modo che esso in realtà si estenda con distinte prove alle discipline tutte del quinquennio ginnasiale; e questa ingiunzione, fra un biennio, dovrà avere il suo pieno effetto. Per gli alunni però, che abbiano superato l'esame di licenza dal Ginnasio inferiore, vuol giustizia che l'esame di licenza dal Ginnasio superiore sia limitato, dopo il legale biennio, alle discipline delle due classi quarta e quinta. Così, alla prova, gli studenti ginnasiali sentiranno più che mai la convenienza e l'utilità di sottomettersi gradatamente ad ambedue questi esami.

Ma i vantaggi maggiori dell'istituzione delle due licenze, e segnatamente della inferiore, rimanendo l'altra, a un di presso, qual è al presente, riguardano il miglioramento dell'istruzione ginnasiale; e principalissimi sono due. L'uno è, che si rialzerà e si renderà efficace l'istruzione nelle tre classi del Ginnasio inferiore, dove ora, per varie ragioni, è bene spesso poco intima, poco vigorosa, poco adeguata; tantochè, se ne risentono poi i difetti per l'intero corso degli studî classici mezzani e superiori, ai quali essa è indispensabile fondamento. L'altro vantaggio è questo; che si potrà così disciplinare per modo indiretto l'istruzione privata dell'ordine stesso; la quale ora non essendo stretta dalla necessità di preparare gli alunni all'esame di licenza fino al termine del quinto anno ginnasiale, massime nelle tre classi inferiori, suol procedere spesso a corsi stranamente abbreviati e con molti abborracciamenti. Il Governo, che nell'ampia cerchia della libertà ha il diritto e il dovere di esercitare sull'istruzione privata la vigilanza impostagli dalle leggi, trarrà argomento a giudicare della bontà dell'istruzione classica negl'Istituti privati anche dall'affluenza dei loro alunni a questo facoltativo esame di licenza dal Ginnasio inferiore. Quegl'Istituti, che forniscono un insegnamento regolare, vorranno anche per proprio interesse e decoro, mostrare al pubblico come essi, non che temere, desiderano anzi la serietà e la solennità degli esami. È vivo desiderio del Governo che l'istruzione privata si rafforzi e florisca; la concorrenza di essa all'istruzione ufficiale non può che giovare, mediante l'emulazione, all'una ed all'altra, e, quel che rileva sommamente, alla cultura generale del paese.

Disposizione conseguente all'istituzione della licenza dal Ginnasio inferiore è la concessione del pareggiamento dell'istruzione che si dà in esso all'istruzione congenere dei Ginnasi governativi. Sono molti in Italia gli enti morali riconosciuti dalla legge, che tengono Istituti d'istruzione classica ginnasiale, è specialmente i medii e piccoli Comuni. Quando essi abbiano convenientemente adempiuto l'obbligo dell'istruzione elementare, non v'è ragione per disanimarli da queste spese facoltative, fatte per uno dei più nobili fini del viver civile; ma si deve provvedere a rendere i loro Istituti scolastici veramente proficui.

Presentemente in non pochi di essi l'istruzione ginnasiale è sciatta o meschina per insufficienza numerica e intellettuale degl'insegnanti. Quando tali Comuni vedano di poter apprestare ai fanciulli delle proprie cittadinanze un'istruzione ben regolata e riconosciuta, per gli effetti legali, preferiranno sicuramente un Ginnasio inferiore ben costituito a un Ginnasio di cinque classi incompleto e zoppicante da molte parti. Fra i Comuni poi, che presentemente non hanno altra istruzione che la elementare, non pochi, coll'istituzione di un Ginnasio inferiore, dove si dia l'esame di licenza coi vantaggi che questo Decreto assegna e guarentisce, potranno soddisfare il desiderio di una qualche istruzione media, e soddisfarlo con una spesa non troppo grave.

Facendosi una tal concessione equa e liberale, si vuol però circondarla non solo delle consuete guarentigie (fra le quali deve pure comprendersi il parere favorevole della Giunta del Consiglio superiore d'istruzione), ma di un'altra ancora. Nessun Ginnasio inferiore potrà aspirare al pareggiamento, se fra i suoi professori non ve ne abbia uno fornito della laurea in lettere o almeno dell'abilitazione all'insegnamento delle classi ginnasiali superiori; e ciò per aver sicurezza che l'istruzione del Ginnasio inferiore sia tenuta nel suo grado abbastanza alta, e sia ben nutrita.

Rinvigorita con tali provvedimenti l'istruzione del Ginnasio inferiore farà sentire i suoi benefici effetti a tutta la cultura classica che si svolge a grado a grado nel Ginnasio superiore, nel Liceo e nell'Università; e d'altro canto, mercè della Scuola tecnica, riordinata, come si è fatto cenno più sopra, con acconce riforme, l'istruzione popolare verrà convenevolmente ampliata e resa feconda.

Queste sono le ragioni che mi hanno indotto a presentare a V. M. il Decreto per l'istituzione della licenza dal Ginnasio inferiore; e confido che la V. M. vorrà degnarsi di apporvi l'augusto Suo Nome.

Il Numero **5451** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859 sulla Pubblica Istruzione;

Veduto il Regolamento per i Ginnasî e i Licei, approvato con Nostro Decreto 23 ottobre 1884;

Veduto il Regolamento generale per gl'Istituti tecnici e quello per le Scuole tecniche, approvati con Nostro Decreto 21 giugno 1885;

Veduto il Regolamento per le Scuole normali approvato con Nostro Decreto 21 giugno 1883;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un esame di Licenza dal Ginnasio inferiore. Esso è facoltativo.

Art. 2.

L'esame deve farsi al termine di ogni anno scolastico, su tutte le discipline assegnate alle prime tre classi del Ginnasio.

A questo possono presentarsi tanto gli alunni dei Ginnasî regii e pareggiati, quanto i provenienti da scuola privata e da scuola paterna.

Art. 3.

Ai candidati che abbiano riportato l'approvazione in tale esame si rilascerà un certificato.

Questo certificato, oltrechè per la promozione o l'ammissione alla quarta classe del Ginnasio, è valevole:

Per l'ammissione alla prima classe della Scuola normale superiore;

Per l'ammissione, con esame d'integramento, alla prima classe dell'Istituto tecnico.

È equipollente, per concorsi ed uffici da determinarsi, al certificato di Licenza dalla Scuola tecnica.

Art. 4.

Un Regolamento ministeriale stabilirà le norme speciali per applicare queste disposizioni.

Art. 5.

Ogni disposizione ad esse contraria è abrogata.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1888.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Regolamento.

Art. 1°. Gli alunni dei Ginnasii regii pareggiati, e anche i provenienti da scuola privata e da scuola paterna, i quali, dopo compiuto il corso della terza classe ginnasiale, vogliano aspirare all'esame di licenza dalle tre classi inferiori, dovranno farne domanda, non più tardi del 30 giugno, al Direttore del Ginnasio, salvo il disposto dall'articolo 25 del regolamento 23 ottobre 1884.

Art. 2°. Tale domanda, scritta in carta legale da 60 centesimi, deve essere corredata, per gli alunni dei Ginnasi regii e pareggiati, dell'attestato scolastico, dal quale risulti del corso triennale di studi ginnasiali compiuti regolarmente; per gli alunni di scuola privata e di scuola paterna, della fede di nascita e della fede di vaccinazione subita da non oltre cinque anni.

Art. 3°. Avuta partecipazione dell'ammissione agli esami, i candidati dovranno esibire al Direttore del Ginnasio la quietanza della tassa pagata in L. 15, salvo il disposto dall'art. 57 del Regolamento 23 ottobre 1884.

Art. 4°. La Commissione esaminatrice per la licenza ginnasiale inferiore sarà composta di cinque: il Direttore del Ginnasio, che tiene la presidenza, i professori delle materie letterarie nella terza classe, nella quarta e nella quinta, il professore di matematica in queste due classi.

In luogo del professore della quinta classe potrà esservi assunto un professore di Liceo, ovvero uno dei professori delle due classi ginnasiali inferiori, purchè sia fornito della laurea in lettere o del titolo legale di abilitazione all'insegnamento del Ginnasio superiore.

Art. 5°. Il presidente e ciascun professore della Commissione esaminatrice avranno diritto ad una propina di due lire per ogni candidato che abbia pagata la tassa, purchè questi non siasi ritirato dopo la prima prova in iscritto.

Art. 6°. Le modalità che si riferiscono alla scelta dei temi e alle prove scritte ed orali sono le stesse che per la licenza ginnasiale.

Art. 7°. Gli approvati negli esami di licenza dal Ginnasio inferiore riceveranno dal Presidente della Commissione un certificato col visto del Provveditore agli studi.

Art. 8°. Per gli studenti, che forniti del certificato di licenza dal Ginnasio inferiore vogliano essere ammessi alla prima classe dell'Istituto tecnico, l'esame d'integramento comprenderà il disegno, la matematica e la lingua francese, in conformità dei rispettivi programmi vigenti nella scuola tecnica.

Art. 9°. Per gli studenti forniti del certificato di licenza dal Ginnasio inferiore l'esame di licenza ginnasiale, di cui all'art. 17 del Regolamento 23 ottobre 1884, comprenderà solamente le discipline delle classi quarta e quinta, e sarà esame di licenza dal Ginnasio superiore.

Art. 10°. Un Ginnasio inferiore potrà ottenere il pareggiamento alle prime tre classi di un Ginnasio regio sotto l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti in vigore e secondo i procedimenti consueti; aggiuntavi questa speciale condizione, che uno dei professori sia fornito della laurea in lettere o almeno del titolo legale di abilitazione all'insegnamento nelle classi ginnasiali superiori.

Roma, 8 giugno 1888.

Il Ministro — P. BOSELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

GIUNTA SUPERIORE DEL CATASTO.

Avviso di concorso per ingegneri e geometri straordinari occorrenti ai lavori del Catasto nel Compartimento di Torino.

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli ed esperimento a n. 15 posti di ingegneri e a n. 25 posti di geometri straordinari pei lavori del catasto nel compartimento di Torino.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno, non più tardi del 15 luglio p. v., far pervenire domanda redatta in carta da bollo da lire 0,60 alla direzione compartimentale del catasto di Torino, indicando l'attuale loro domicilio.

Art. 3.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato del Sindaco attestante che il concorrente è cittadino italiano per nascita o per naturalizzazione.

b) certificato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non avrà superata l'età di 40 anni al 15 luglio prossimo.

c) certificato di penalità rilasciato dal Tribunale Civile nella cui giurisdizione il concorrente è nato.

d) attestato di moralità rilasciato dal sindaco del comune di attuale domicilio.

e) certificato medico debitamente legalizzato comprovante che il concorrente è di sana costituzione e dotato di buona vista.

Per gli aspiranti al posto di ingegnere straordinario:

f) diploma d'ingegnere rilasciato da una Scuola d'applicazione per gl'ingegneri o da un Istituto tecnico superiore.

Per gli aspiranti al posto di geometra straordinario uno dei seguenti diplomi:

g) licenza d'Istituto tecnico, sezione fisico-matematica, o di agrimensura o di agronomia; licenza delle Scuole superiori di agricoltura di Milano, Pisa e Portici, o delle Scuole minerarie; licenza dell'Istituto forestale di Vallombrosa.

h) Gli altri titoli di cui fossero forniti i concorrenti.

Art. 4.

La Direzione compartimentale, ricevute le domande, esclude i concorrenti che non si trovano nelle volute condizioni, e notifica agli altri la loro ammissione al concorso, avvisandoli del giorno stabilito per l'esperimento e del luogo ove questo dovrà eseguirsi.

Art. 5.

L'esperimento consisterà:

Per gli aspiranti ai posti di ingegnere:

nella scelta e determinazione di punti trigonometrici e nella scelta e misure di poligonali;

Per gli aspiranti ai posti di geometra:

nel rilevamento di gruppi di appezzamenti.

L'esperimento sarà eseguito innanzi ad una Commissione nominata dalla Giunta superiore.

Art. 6.

I concorrenti riconosciuti idonei saranno classificati a giudizio della Commissione secondo i titoli risultanti dai documenti annessi alle rispettive domande e secondo i risultati dell'esperimento.

Art. 7.

Gl'ingegneri ed i geometri vincitori del concorso saranno chiamati a prestar servizio per ordine di classifica di mano in mano che se ne presenterà il bisogno.

Coloro che, chiamati a prender servizio non si presenteranno nel termine loro prefisso, si intenderanno decaduti dal diritto acquisito in seguito al concorso.

Art. 8.

Dal giorno della loro assunzione in servizio gl' ingegneri straordinarii godranno di un assegno mensile di L. 250 ed i geometri di L. 180 in ragione del servizio effettivamente prestato. Tali assegni saranno suscettibili in seguito di aumenti in ragione dei meriti e dei servigi resi.

Essi percepiranno pure una indennità di trasferta nella misura che sarà stabilita dalla Giunta superiore.

Art. 9.

L'assunzione degli ingegneri e geometri straordinari in servizio temporaneo pei lavori del catasto non darà loro diritto di passare in pianta stabile. L'amministrazione avrà sempre la facoltà di licenziarli dal servizio, in qualunque tempo, senza obbligo di compenso alcuno.

Roma, addì 16 giugno 1888.

Il Maggior Generale
Presidente della Giunta superiore del Catasto
A. FERRERO.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 20 Giugno 1888

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 3 e 30.

CORSI L., segretario, legge il verbale della seduta di lunedì 18 che è approvato.

Discussione del progetto di legge: « Disposizioni riguardanti la fabbricazione degli alcools e dei vini » (N. 82).

VERGA C., segretario, legge il progetto.

PRESIDENTE apre la discussione generale.

ROSSI A. dice che da questa legge non possono sperarsi agevolezze, o temersi difficoltà che sotto l'aspetto finanziario.

L'odierno progetto è una conseguenza della crisi vinaria e parte quasi esclusivamente da considerazioni economiche. In esso non esiste alcuna contraddizione fra la economia e la finanza. La tassa in esso contemplata presenta tutti i requisiti della equità. Fa notare quello che la tassa sulle bevande rende in Francia, in Russia, in Inghilterra.

In Francia il prodotto delle cinque categorie di tasse sulle bevande giunge a 417 milioni. In Inghilterra la medesima specie di tasse gira intorno a 600 milioni. Considera quale ingente quantità di vinaccie e di graspo vada perduta in Italia per difetto di metodo di esazione. Nel 1887 noi, che siamo nelle migliori possibili condizioni per produrre la migliore e maggiore quantità di alcools, abbiamo veduto entrare in Italia 20 mila ettolitri di alcools stranieri e altrettanti si può ritenere che ne siano entrati in contrabbando. Sono le forme fiscali, sono le angherie della esazione che producono queste conseguenze.

Il Governo non può volere che la finanza sia nemica della industria nazionale. Ma intanto alla crisi vinicola corrisponde la crisi degli spiriti. Si tratta di trovare un sistema più pratico di esazione. Altrimenti non potrà a meno di continuare a decrescere il prodotto della tassa.

Crede che, nelle condizioni enologiche in cui ci troviamo, le fabbriche di prima categoria di alcools vadano perdendo ogni giorno più la loro ragione di essere. Reputa che presso di noi sarebbe pratico e finanziariamente giovevole il sistema del monopolio degli spiriti.

Dimostra come, sull'esempio di altre nazioni, anche in Italia la tassa sulle bevande dovrà prendere il principale posto fra tutte le altre tasse. Desidera che le distillerie di alcools si considerino anche presso di noi come una principale industria agricola nazionale.

Ritiene la odierna legge insufficiente; ma la voterà perchè la crede provvisoria e perchè il ministro delle finanze dichiarò nell'altra Camera che nessuna maggiore concessione gli sarebbe possibile di fare.

Conchiude invocando la cordiale cooperazione del Governo nell'applicazione di questa legge, la quale applicazione riuscirà bene, seppure non si vogliano troppo tirare le corde della finanza, e semprechè il regolamento per l'attuazione della legge non debba poi infirmarla o disfarla, come è avvenuto dalla legge sul lavoro dei fanciulli che fu paralizzata ed annullata dal relativo regolamento. Prega il ministro Magliani a ben ponderare i danni che possono venire dal troppo fiscalismo. Presenta il seguente ordine del giorno:

« Il Senato considera la distillazione degli spiriti di vino come una industria agricola nazionale, e nell'applicazione del regolamento portato dalla presente legge invita il governo ad agevolarla compatibilmente colle esigenze della finanza, ed in modo da poterla coordinare con la riforma della tassa sulle bevande e sugli alcools ».

MAGLIANI, ministro delle finanze, si limiterà a fare poche dichiarazioni perchè trovasi pendente presso la Camera una legge molto più importante su questa stessa materia, progetto che potrà dar luogo ad una discussione molto più ampia.

Dice che questo progetto può essere considerato sotto molteplici aspetti, economico, industriale, finanziario. Ammette che il progetto è il risultato della presente crisi economica.

Riconosce che l'industria dell'alcool pure attraversa una crisi speciale gravissima.

Riconosce altresì che il contrabbando ha alzato la testa. Ammette che il progetto non è destinato a favorire l'industria dell'alcool, ma il Governo ha procurato di trovare dei compensi, come la concessione della gratuita distillazione del mezzo ettolitro.

Quanto all'aspetto finanziario, non nega al Senato che tutt'al più è da sperare che con questo progetto la finanza non perda, ma pure è possibile che la finanza perda qualche cosa.

Dice che la legge ha un carattere transitorio ed una durata limitata, ed è destinata a rendere meno dura la crisi vinicola che si aggrava specie sulle provincie del mezzogiorno.

L'Ufficio centrale ha, come conchiusone della sua relazione, proposti i seguenti quesiti:

« I provvedimenti proposti, che favoriscono una più parziale applicazione della tassa, congiunti a misure più severe di vigilanza al confine, potranno indurre le fabbriche più importanti, ora chiuse, alla riapertura ed alla ripresa del lavoro? E rimettere così in condizioni normali anche il prodotto della tassa, che deve avere per la sospensione notevolmente sofferto?

« Fin dove con le misure dirette a favorire l'industria enologica e la conservazione dei vini, mediante l'autorizzazione del deposito in franchigia per le miscele dei vini e dei mosti cogli alcools e mediante l'abbuono del 25 0[0] della tassa per tali miscele, potranno adottarsi discipline e norme che impediscano ogni abuso in danno dell'industria e della finanza?

« Quand'è che potrà raggiungere uno stabile assetto la nostra legislazione finanziaria sugli alcools, affinchè l'industria possa contare con qualche certezza sull'avvenire? Le tasse di fabbricazione non dovranno subire qualche ulteriore mutamento per coordinarsi con la introduzione di una nuova tassa sulla minuta rivendita e sul consumo? »

A tali quesiti il ministro risponde:

1º Che questo progetto di legge, non inteso che a lenire gli effetti della crisi vinaria, non avrà efficacia di far riaprire le fabbriche di alcool ora chiuse;

2º Che evidentemente, concedendosi delle agevolezze occorrerà disciplinare in modo più vigoroso la circolazione degli spiriti e con apposito progetto di legge il Governo si propone di ottenere lo scopo di evitare abusi;

3º Che è indubitato che l'industria dell'alcool non dà all'erario quel che dovrebbe dare, che nessuna industria è tanto minacciata dal contrabbando come questa.

Riconosce indispensabile dare un assestamento migliore e studiare se sia indispensabile giungere fino al monopolio o limitarsi ad aggiungere una tassa di licenza come espresse il senatore A. Rossi.

Allo stesso senatore ricorda i rigori con cui è circondata in Francia questa tassa. Noi abbiamo preso dalle leggi francesi il meglio che era possibile.

Quanto all'Inghilterra, dove questa tassa dà un prodotto larghissimo, osserva che non è paragonabile l'Inghilterra, dove per il clima si consuma molto alcool e si produce ben poco vino, con l'Italia, paese meridionale e vinicolo, dove il consumo per uso comune è limitatissimo.

Osserva poi che la consumazione dell'alcool per l'industria del vino ascende a oltre 300 milioni di ettolitri, menrte l'importazione degli alcools esteri non supera i 6000 ettolitri.

Non crede che si debba augurare al paese che il vino sia materia prima della grande industria distillatoria.

Ad ogni modo se l'industria prendesse questo nuovo indirizzo, anche la legislazione su questa materia dovrebbe essere opportunamente modificata.

Dichiara che, come raccomandazione, accetta l'ordine del giorno del senatore Rossi; che ai desideri espressi dal senatore Rossi ed ai bisogni dell'industria dell'alcool spera si potrà soddisfare col progetto di legge più vasto in discussione davanti alla Camera; e confida che il Senato, considerando l'attuale progetto come transitorio, lo voterà e farà così opera utile assai, perchè verrà a lenire le conseguenze dell'attuale grave crisi vinaria.

ALLIEVI, relatore, spiega le ragioni che hanno indotto l'Ufficio centrale a presentare le domande colle quali ha terminato la sua relazione.

L'Ufficio centrale non poteva rimanere indifferente alla chiusura delle distillerie di prima categoria, non foss'altro per il danno che evidentemente ne viene all'erario. L'oratore ed i suoi colleghi dell'Ufficio ritengono che i mutamenti incessanti e le incessanti esacerbazioni introdotte in questa tassa sieno state le principali ragioni del minor prodotto della tassa e dei disagi e dei reclami che essa produce.

Il desiderio dell'Ufficio è che in questa materia si giunga ad un assetto stabile e definitivo di tassa, con che si favorirà il vero e serio sviluppo dell'industria della distilleria e della produzione del lavoro relativo.

MAGLIANI, ministro delle finanze, dichiara che il concetto del Governo è appunto quello di dare stabile e definitivo assetto alla tassa sugli spiriti, e che a questo intento sono appunto coordinate le disposizioni del progetto che pende davanti alla Camera, e che l'oratore spera verrà fra pochi giorni anche in Senato. Con quel progetto si tratta di applicare a tutte le distillerie senza eccezione il distillatore meccanico; di abolire il privilegio dell'abbuono del 25 per cento; di rendere impossibile il contrabbando alla frontiera e di sopprimere ogni illegale amministrazione delle piccole fabbriche. Sono tutte disposizioni le quali dimostrano precisamente la conformità del concetto del Governo con quello dell'Ufficio centrale.

ROSSI A. ringrazia l'onorevole ministro e congratulasi che le sue conclusioni combinino in massima colle sue.

Accenna a qualche dissenso nel considerare questo progetto di legge, che egli vorrebbe inspirato non solo a criteri finanziari, ma anche a criteri economici.

Non insiste nel suo ordine del giorno e lo ritira.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio, dimostra che questo progetto non contraddice agli interessi economici, anzi è un sollievo, per quanto transitorio. Se darà buoni frutti si potrà renderlo stabile.

ROSSI A. rettifica alcuni suoi concetti che sarebbero stati erroneamente interpretati.

Dice che i danni derivati dalla chiusura di alcuni stabilimenti non si possono confrontare coi danni che risentono i produttori di vini obbligati a mandare le proprie uve nelle Puglie.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio, ripete che la presente discussione troverà la sua sede opportuna quando verrà al Senato il progetto di legge sui provvedimenti finanziari che ora si trova dinanzi alla Camera.

Insiste sugli obblighi che gli incombono come tutore degli interessi economici del paese.

PRESIDENTE, avendo l'onor. Rossi ritirato il suo ordine del giorno, e nessun altro chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione generale.

Si passa a quella dei singoli articoli del progetto che risultano tutti approvati.

Approvazione del progetto: « Acquisto di un terreno per la costruzione di un palazzo a Pechino per la R. Legazione in Cina » (N. 97).

Questo progetto viene approvato senza alcuna osservazione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei due progetti approvati.

MALUSARDI, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

Disposizioni riguardanti la fabbricazione degli alcools e dei vini:

Votanti	71
Favorevoli.	68
Contrari	3

(Il Senato approva).

Acquisto di un terrenno per la costruzione di un palazzo a Pechino per la R. Legazione in Cina:

Votanti	71
Favorevoli	66
Contrari	5

(Il Senato approva).

La seduta è levata alle ore 5 3[4.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 20 giugno 1888

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 10.15.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di lunedì scorso, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alle leggi postali.

PRESIDENTE ricorda che la discussione rimase sospesa all'articolo 9 sul quale erano stati presentati diversi emendamenti.

La Commissione, accettandoli in parte, propone il seguente:

« Art. 9. I vaglia per l'interno del regno sono pagabili all'atto della loro presentazione all'ufficio postale durante il mese della loro emissione ed i due mesi successivi.

« Quelli tratti su uffici determinati possono, in caso di smarrimento, essere duplicati, mediante una sopratassa di centesimi 20.

« Trascorso il detto periodo, ne occorre la rinnovazione, che è ammessa a favore dei destinatari o dei mittenti. La rinnovazione importa una sopratassa di centesimi 10; fatta eccezione pei vaglia, di cui nell'ultimo capoverso del precedente articolo 8.

« Dopo un anno dalla data di emissione, i vaglia non riscossi sono rinnovati d'ufficio a favore dei mittenti, senza loro domanda e senza altra spesa. Pei vaglia militari questo termine è ridotto a quattro mesi.

« L'amministrazione è responsabile delle somme depositate, finchè non ne abbia eseguito il pagamento o la restituzione ai mittenti, nei modi che saranno determinati dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

« L'importare dei vaglia non pagati ai destinatari nè rimborsati ai mittenti nel periodo di due anni dal giorno della loro emissione è devoluto all'erario dello Stato. »

CAMBRAY-DIGNY propone che il termine della prescrizione sia portato da due a tre anni, e raccomanda che del mancato pagamento sia dato avviso al mittente.

FRANCESCHINI si associa alla proposta dell'onor. Cambray-Digny relativa alla prescrizione.

CHIARADIA, relatore, dichiara di accettarla.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, accetta l'emendamento e la raccomandazione dell'onor. Cambray-Digny.

(L'articolo 9 è approvato con l'emendamento).

CHIARADIA relatore, modifica l'art. 10 nei seguenti termini:

« I vaglia non sono soggetti a sequestro, pignoramento od opposizione per parte dei terzi, tranne a richiesta dell'autorità giudiziaria in sede penale. »

MEL raccomanda al ministro di disporre che gli avvisi di pagamento dei vaglia sieno sollecitamente trasmessi dall'ufficio emittente perchè il frequente ritardo di questa trasmissione impedisce sovente che il destinatario del vaglia possa conseguire il pagamento, sebbene abbia ricevuto il vaglia.

CUCCHI LUIGI non approva la disposizione, che gli pare favorevole ai non galantuomini; e desiderebbe che almeno si facesse una riserva per gli alimenti.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, risponde che l'importo del vaglia non appartiene al mittente, ma al destinatario.

Conviene nella gravità dell'inconveniente lamentato dall'onor. Mel, ed assicura che vegliera perchè non si ripeta.

SIMEONI osserva che questa disposizione in quanto esige un provvedimento in sede penale, è contraria alle disposizioni del Codice commerciale, il quale autorizza il sequestro delle somme destinate al fallito.

Ritiene poi che la farmola non sia giuridicamente precisa perchè l'autorità giudiziaria penale non richiede, ma ordina.

Propone quindi che si modifichi l'ultima parte dell'articolo in questi termini: « tranne con provvedimento dell'autorità giudiziaria in sede penale o commerciale. »

FRANCESCHINI consente nelle osservazioni dell'onor. Simeoni ed aggiunge che si deve rispettare anche un ordine dell'autorità giudiziaria in sede civile.

CURIONI osserva che a questo modo si distrugge interamente il principio della insequestrabilità dei vaglia.

E nota all'onor. Simeoni che l'art. 10 non contrasta alle disposizioni del Codice di commercio, perchè esso esclude le opposizioni dei terzi non del destinatario, e tale deve considerarsi il curatore, che rappresenta il fallito.

SIMEONI sostiene che il fallito potrà presentarsi personalmente ed esigere un vaglia che abbia ricevuto direttamente, ad ogni modo abbandona la proposta aggiunta, insistendo tuttavia perchè l'ultimo capoverso si modifichi in questo modo: « tranne con provvedimento dell'autorità giudiziaria in sede penale. »

CHIARADIA, relatore, accetta questo emendamento.

(E' approvato così emendato, l'articolo 10, e si approvano anche gli articoli 11, 12, 13, 14).

CHIARADIA, relatore, propone che all'articolo 15, si rimetta il primo capoverso come era scritto nel disegno ministeriale, sopprimendo cioè il limite dell'assegno.

BUTTINI crede che il sistema del pacco a valore dichiarato esponga l'amministrazione a pericolose responsabilità, non sembrandogli che, giuridicamente il caso di forza maggiore comprenda quello di naturale deperimento della merce spedita.

Quindi vorrebbe escluse dalla spedizione con valore dichiarato le merci soggette a facile, naturale deperimento. Ed ove questo concetto non voglia includersi nell'articolo, chiede che il ministro prometta di includerlo nel regolamento.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, non può prendere l'impegno preciso chiesto dall'onorevole Buttini; ma dichiara che accetta il suo concetto, e che nel regolamento saranno prese le necessarie cautele.

CURIONI riconosce la gravità delle osservazioni dell'onorevole Buttini, poichè l'inconveniente si potrebbe perfino convertire in una speculazione. L'oratore crede che la posta non dovrebbe assumersi responsabilità maggiori di quelle di qualunque spedizioniere.

BUTTINI insiste nelle sue osservazioni, ma prende atto delle dichiarazioni del ministro.

CHIARADIA, relatore, osserva che, in caso di merci facilmente deperibili, la posta ha diritto di non accettare pacchi se non con dichiarazione: a rischio del mittente. Quindi è escluso il pericolo cui accennava l'onorevole Buttini.

PRESIDENTE annunzia che l'onorevole Del Giudice e l'onorevole Francica avevano presentato emendamenti che si intendono ritirati.

(Si approva l'articolo 15).

MEL all'articolo 16 propone un emendamento nel senso che il recapito a domicilio sia obbligatorio non soltanto pei pacchi contenenti commestibili e liquidi, ma per tutti i pacchi ordinari; con che si provvederà al miglioramento del servizio, e a un maggiore introito dell'erario. (Ripetuti segni d'impazienza).

Dimostra che l'aumento della tassa non sarebbe nemmeno ingiusto, poichè risponderebbe meglio alla proporzione della tassa stabilita per la trasmissione delle lettere; e conchiude pregando il ministro di accettare il suo emendamento. (Rumori).

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, non può accettare l'emendamento dell'onorevole Mel, sia perchè la finanza ci guadagnerebbe assai poco, sia perchè non crede conveniente aggravare, come egli vorrebbe, le condizioni attuali dei contribuenti.

Prega quindi l'onorevole Mel di non insistere, anche nello scopo di non pregiudicare una questione, che potrebbe essere risollevata in più opportuno momento.

MEL ritira il suo emendamento.

(Si approvano gli articoli 16 e 17 con la soppressione dell'ultimo comma proposto dalla Commissione e si approvano pure tutti gli altri articoli fino al 20 inclusivo).

CHIARADIA, relatore, propone di modificare l'articolo 21 togliendo la parola *obbligatorio* al secondo comma; ed aggiungendo al primo comma « e recipienti vuoti di ritorno con la tassa di 25 centesimi. »

Propone inoltre di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, accetta.

PALIZZOLO dice che le convenzioni esistenti impedirono finora al Governo di aumentare a cinque chilogrammi il peso dei pacchi postali; e ora domanda se e quando l'onorevole ministro intenda attuare la nuova legge aumentando il peso dei detti pacchi.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, risponde all'onorevole Palizzolo che farà quanto è nei suoi poteri per migliorare il servizio dei pacchi postali. Propone inoltre il seguente articolo aggiuntivo: « Per una prima fornitura dei biglietti postali istituiti dall'articolo 4 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire sessantamila, che verrà iscritta in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1888-89 parte straordinaria. »

(Sono approvati l'articolo 21 modificato dalla Commissione e l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole ministro dei lavori pubblici).

DEL BALZO sostiene la necessità del seguente articolo aggiuntivo:

« La tassa di francatura dei giornali quotidiani è ridotta a millesimi sei per esemplare, non eccedente il peso di 50 grammi.

« Per godere di questa riduzione i giornali dovranno essere consegnati dagli editori alla Posta senza fascie e senza indirizzo, ripartiti in pacchi diretti agli ufizi postali di destinazione, cui ne spetterà il recapito ai singoli associati.

« Le associazioni saranno fatte esclusivamente per mezzo degli uffizi postali e la tassa di spedizione sarà detratta dal prezzo.

« Il regolamento determinerà le altre condizioni, cui è subordinata la spedizione dei giornali quotidiani.

« Nulla è innovato per la tassa di francatura e pel modo di spedizione dei giornali non quotidiani, delle altre opere periodiche e dei supplementi, di cui all'articolo 2° della legge del 23 giugno 1873, n. 1442 ».

Dimostra la convenienza di quest'articolo, che mentre non farà perdere all'erario dello Stato neppure un centesimo, regolarizzerà il servizio postale, evitando degli attriti, che sono per ogni lato dannosi.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, comincia col dichiarare che in materia di giornali si sente completamente disinteressato.

Dopo ciò tiene a che sia messo in chiaro che non è completamente esatto che il Ministero abbia incondizionatamente accolto l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Del Balzo.

Il Ministero ha dichiarato invero di accoglierlo, però mediante certe modificazioni. In quanto poi al merito della quistione, così come ora viene presentata, se ne rimette interamente alla Camera; avverte però che se la proposta dell'onorevole Del Balzo fosse accettata, l'amministrazione delle poste non potrebbe applicarla subito; dovrebbe prima provvedere al personale ed al materiale necessario.

BUTTINI vorrebbe che il beneficio fosse esteso anche ai giornali non quotidiani; se no non potrebbe votare la proposta Del Balzo.

DEL BALZO. Non gli pare accettabile l'emendamento dell'onorevole Buttini.

ROUX, spiega il carattere e lo scopo della disposizione aggiuntiva dell'onorevole Del Balzo, e non gli pare che le medesime ragioni valgano per i giornali non quotidiani.

CHIARADIA, relatore, espone le ragioni per le quali la maggioranza della Commissione non fece dapprima buon viso alla proposta Del Balzo; ma poichè il ministro non vi si oppone, anche la Commissione se ne rimette alla Camera.

(Posto a partito l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Del Balzo è approvato; approvansi gli articoli 24, 25, 26).

La seduta termina alle 12,25.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del Presidente BIANCHIERI.

La seduta comincia alle 2,20.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

TROMPEO presenta un elenco di petizioni sulle quali la Commissione è pronta a riferire.

Votazione a scrutinio segreto di tre disegni di legge.

ADAMOLI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Discussione della domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Francesco Cucchi.

PRESIDENTE apre la discussione sulle conclusioni della Giunta, che sono per la concessione dell'autorizzazione richiesta.

LAZZARO, facendo parte della minoranza della Giunta, parla contro le sue conclusioni. Espone l'origine dell'alterco che produsse il fatto per il quale si chiede autorizzazione a procedere; e crede che le cose si siano ingrandite assai, appunto perchè l'onorevole Francesco Cucchi è deputato.

Propone, non trovando pienamente fondata la domanda, che la Camera passi sulla medesima all'ordine del giorno.

GALLO, relatore, sostiene le conclusioni della Giunta, le quali non pregiudicano in niente i risultamenti dell'autorità giuridica sia in favore che contro i querelanti.

Osserva poi che la Camera ha dichiarato non essere necessaria la sua autorizzazione, soltanto quando trattisi di reati punibili solo con pena pecuniaria. Nè può ammettere la presunzione dell'onorevole Lazzaro, che la procedura abbia mire politiche; anche se fosse, non riterrebbe decoroso che la Camera accettasse il conflitto con un ufficio telegrafico.

Così non ammette che la Camera possa entrare nell'esame dell'indole del reato, sottraendo un suo membro dai suoi giudici naturali.

DI CAMPOREALE, non avendo la Camera funzioni giudiziarie, crede che si debba lasciare piena libertà alla magistratura, quando è esclusa ogni ingerenza del potere esecutivo.

Se l'ufficio telegrafico di Milano od un impiegato avrà in qualche modo mancato al proprio dovere, spetta al ministro competente di esaminare, applicando, dove occorra, pene disciplinari.

TOSCANELLI non comprende come la Commissione abbia richiesto schiarimenti di fatto se ritiene che la Camera non debba in alcun modo occuparsi del fatto. E ricorda che la Camera molte volte ha negato l'autorizzazione e molte volte ha omesso di riferire anche quando si trattava di reati punibili con pene afflittive.

Del resto, dice, non bisogna dimenticare che si tratta non già di un privilegio, ma di una prerogativa della rappresentanza nazionale, che bisogna custodire gelosamente. (Bene!)

ZANARDELLI, ministro guardasigilli, trattandosi di prerogative parlamentari, il Governo, fedele alle consuetudini, si astiene dalla discussione e dal voto.

CUCCHI LUIGI dichiara che si asterrà dal votare.

(La Camera approva la proposta dell'onorevole Lazzaro).

CRISPI, ministro degli affari esteri, presenta un disegno di legge per acquisto di mobili per i palazzi demaniali ad uso delle Regie ambasciate e legazioni all'estero.

Seguito della discussione del bilancio della pubblica istruzione.

PRESIDENTE raccomanda alla Camera di approvare sollecitamente i bilanci perchè il Senato possa esaminarli ed approvarli nel termine prescritto dalla legge.

CRISPI, presidente del Consiglio, si associa alle raccomandazioni del presidente, avvertendo che rimane ancora il bilancio dell'entrata, che è il più importante.

Aggiunge che gli argomenti che si possono trattare sul bilancio dell'istruzione, possono essere svolti in interpellanze, senza ritardare l'approvazione dei bilanci. (Benissimo!)

BOTTINI, premettendo che i mali che affliggono l'insegnamento superiore derivano dalla cattiva scelta del personale insegnante e dalla insufficenza dei mezzi didattici, deplora che, per la nomina dei professori delle Università, si abbandoni la via maestra dei concorsi ricorrendo a mezzi non consentiti dalla legge e facendo assegnamento sulle Facoltà le quali, come or sono costituite, non hanno interesse a scegliere i migliori e più idonei insegnanti.

Qualche volta si fa intervenire invece il Consiglio superiore, il quale, rendendosi da corpo consulente, corpo giudicante, esce dalle sue legittime e naturali attribuzioni. (Bene!)

Lamenta la insufficienza delle cliniche, persino in Roma, ove qualche clinico non ha un sol letto a sua disposizione, e si dovrà attendere chi sa quanto prima che sorga il policlinico; mentre d'altra parte si dispongono 810 mila lire per la sola scuola di anatomia umana in Pavia, pensando così prima ai morti che ai vivi, e lasciando le scuole pratiche in miserrime condizioni.

L'oratore si dice umiliato dal fatto che i giovani italiani debbano andare all'estero a compiere i loro studi, mancando i mezzi negli Atenei italiani; e quindi raccomanda al ministro di provvedere. (Bene! Bravo! — Alcuni deputati vanno a congratularsi con l'oratore).

BONFADINI rinunzia a parlare.

CAVALLETTO risponde alle osservazioni dell'onorevole Bottini a proposito di una nomina che egli ha biasimato, nomina che non fu fatta per arbitrio o favoritismo, ma dal Consiglio superiore che dice competente a giudicare.

E soggiunse che Padova è lieta di avere avuto, con quella nomina, un chirurgo distintissimo che onora quell'Università.

ROMANIN-JACUR. È vero!

SIACCI parla degli osservatorii astronomici, numerosissimi in Italia, ma in tali condizioni da mettere il paese che diede i natali a Galileo alla coda di tutti gli altri. Per dare un'idea dello stato dell'astronomia in Italia, dice che in questo secolo furono scoperti 275 asteroidi e 180 comete; e soltanto per 11 dei primi e per 4 delle seconde, l'onore della scoperta spetta all'Italia.

Esamina lo stato del materiale nei principali osservatorii italiani, lamentandone le condizioni; e quanto al personale che è buono, raccomanda al ministro di scaricare gli astronomi da servizi accessorii, affinchè possano interamente dedicarsi alla loro scienza. Esorta infine il ministro ad abbattere le ostilità di chi resiste alle sue intenzioni di riforma delle scuole secondarie. (Bene! Bravo!)

FINOCCHIARO-APRILE richiama l'attenzione del ministro sui collegi di Maria che crede possano sostituire, là dove mancano, gli educandati femminili, quando il Ministero si decida a presentare efficaci provvedimenti legislativi all'approvazione della Camera.

Parlando dell'istruzione secondaria classica, si augura che possa presto venire in discussione il progetto dell'onorevole Coppino; e intanto raccomanda al ministro, nel caso prevalga il concetto di rendere facoltativo lo studio del greco, di non perder di vista certi speciali istituti, specie della Sicilia, dove può esser tenuto vivo il culto degli studii classici.

Parla degli insegnanti nella Università di Palermo, facendo notare la necessità di risolvere la questione dei nuovi insegnanti aggiunti alle facoltà di giurisprudenza. Accenna, poi, all'importanza dell'insegnamento della storia del diritto romano che dovrebbe diventare obbligatorio nelle nostre Università.

FLORENA giura.

ROMANIN-JACUR presenta la relazione sul disegno di legge: Aumento di fondi per completare le bonificazioni contemplate nella legge 23 luglio 1881, n. 333.

COLOMBO lamenta l'esagerata estensione dei programmi di studio per le scuole e per gli istituti tecnici, raccomandando al ministro di rifarli completamente e sopra una base del tutto diversa, sia per rimediare agli inconvenienti che l'eccesso di studio produce nell'intelletto dei giovani, sia per sviluppare una sufficiente libertà di iniziativa nello scolaro che, dovendo imparare troppe cose, non studia più nulla di suo volere.

Raccomanda anche al ministro di disporre affinchè le scuole tecniche non finiscano col divenire vere scuole professionali; e anche che in esse non si impartiscano insegnamenti che esorbitano l'indole della scuola, e l'età degli alunni che la frequentano.

Esamina i programmi degli istituti tecnici, accennando più specialmente a quelli della sezione fisico-matematica, facendo notare che certi insegnamenti sono così eccessivi che si ripetono poi egualmente nelle Università; e che quindi sono inutili a coloro che, uscendo dall'istituto, intendono dedicarsi a una professione qualsiasi.

Conclude ripetendo la necessità di rifare assolutamente i programmi, e di mutare sistema; con che si otterranno risultati molto migliori, sia per gli insegnanti, sia per gli scolari. (Bene! Bravo!)

ADAMOLI risponde all'onorevole Cavallini, negando che la Società geografica, che non ha carattere politico, abbia in qualche modo influito sull'occupazione di Massaua. La Società non fu mai neanche interrogata in proposito; si è limitata sempre a studiare la scienza per la scienza; e quando ha creduto di inviare delle missioni, lo ha fatto sempre con scopo pacifico, di sua iniziativa, e senza domandare aiuto di nessun genere.

Risponde altresì all'onorevole Cavallini che è nell'interesse del Governo concedere largo assegno alla Società geografica, dappoichè può, con questo sistema, sbarazzarsi delle molte domande di sussidio che tuttodì si presentano per spedizioni, acquisto di oggetti, e via dicendo. Quindi raccomanda alla Camera di approvare la proposta del Governo. (Bene!)

CAVALLINI per fatto personale risponde oll'onor. Adamoli.

NASI ed ELIA rinunziano a parlare. (Bene!)

ARCOLEO, relatore, rinunzierebbe a parlare se non dovesse svolgere, a nome della giunta, il seguente ordine del giorno:

« La Camera raccomanda al ministro di disciplinare con norme stabili e ben definite la materia delle ispezioni, sussidi, organici e materiale scientifico semplificando i servizi e consolidando la spesa.

« Lo invita inoltre e ripartire meglio le spese di alcuni capitoli, separando quelle che riguardano assegni personali sotto qualunque forma dalle altre che concernono dotazioni. »

Ammette coll'onor. Gabelli che l'istruzione pubblica crei molti spostati, imperocchè la scuola è fuori della vita, non rispondente alle condizioni sociali ed economiche del paese, e non si dà pensiero di vedere se molti giovani, dopo aver frequentati gli istuti di insegnamento, invece di forze produttive divengano energie dissolventi.

Il male quindi è nella radice, non nei programmi o in altri fenomeni puramente apparenti.

Parlando più specialmente delle scuole tecniche trova che esse, create per avviare i giovani alle industrie, non formano che impiegati d'ordine: quindi coloro che da esse escono sono spostati, nel senso che non occupano il posto per il quale erano preparati.

Viene poi ai convitti e trova che essi contengono una questione importantissima.

E' nei convitti che si formano certe tendenze del carattere, che poi hanno influenze in tutta la vita, e frattanto non vi sono che 29 convitti nazionali di fronte a più di duecento convitti vescovili.

Si noti che i convitti provinciali e comunali sono diminuiti di numero, quelli nazionali non si accrescono, mentre quelli vescovili in venti anni sono raddoppiati.

Se il ministro, non si occupasse soltanto degli esami di licenza liceale, troverebbe in questi fatti la spiegazione di quello scadimento dei sentimenti patriottici, che molti notano nella gioventù che viene su ora.

Riguardo poi all'insegnamento superiore, comincia col deplorare che si creino molti ingegneri, ma pochissimi architetti.

Viene poi ad esaminare l'insieme di esso e vi trova molto da ridire.

In molti casi il professore dell'Università, per quanto mal pagato riscuote dal bilancio dello Stato, più di quanto non dia alla propria scienza. E, quasi non bastasse l'occupare una cattedra, si ottengono le missioni e gl'incarichi e si sono create una quantità di materie nuove, una quantità d'incarichi, vero flagello dell'istruzione superiore e del bilancio. (Vive approvazioni).

Nell'insegnamento superiore si è introdotto il sistema elettorale, sistema che l'oratore non approva, giacchè preferirebbe quello della scelta. Si è creata una rappresentanza elettiva al corpo insegnante superiore, ma sono esclusi da questa rappresentanza gli altri corpi insegnanti, trattati quasi come popoli conquistati. (Approvazioni).

Accanto al massimo lusso si nota nell'insegnamento superiore la mancanza del necessario, difatti, accanto a molti incarichi, si vede che i quadri ufficiali non sono completi. La cattedra è vuota, il titolare non si nomina, ma si dà un altro incarico ad un professore ordinario, avendosi così un nuovo effetto del sistema elettorale introdotto nell'istruzione superiore.

Non sono che due anni, che si sono creati altri 72 incarichi. Nè soltanto agli incarichi si limitano gli emolumenti di favore, che, pur troppo, sono facilitati, da una certa confusione nelle cifre del bilancio che l'oratore mette in chiaro.

Ha ammirato il coraggio leonino dell'onorevole Baccelli, quando presentò un disegno di legge per la riforma dell'istruzione superiore giacchè crede l'impresa ardua, anzi dificilissima, stante le abitudini d'autonomia e di assoluta libertà, che vigono nelle diverse Facoltà.

Il Consiglio superiore ha detto ieri, l'onorevole Martini, da corpo consultivo è diventato deliberativo.

Ora ciò non è completamente esatto, giacchè bisogna fare differenza fra ministro e ministro, e vi è stato qualche ministro che si è saputo emancipare dalla tutela del Consiglio superiore.

Viene poi alle commissioni; esse, dice, sono la parte decorativa del Ministero d'istruzione pubblica, (Ilarità ed approvazioni) ve ne sono dappertutto, esse fanno tutto.

Di fronte al Consiglio superiore vi è il collegio dagli esaminatori, il personale del quale difficilmente può rinnovarsi, frattanto non vi è un serio ispettorato, che, al Ministero d'istruzione pubblica, pur sarebbe così necessario.

Questa mancanza di un serio ispettorato contribuisce a quella abbondanza di sussidi e gratificazioni per i quali il Ministero dell'istruzion pubblica pare che sia cambiato in Opera Pia.

I provveditori non ispezionano, perchè le loro attribuzioni non sono determinate, e perchè devono badare al carteggio, gli ispettori hanno ottenuto di risiedere nei capoluoghi delle provincie, e quindi fanno poco o nulla. Tutto deve fare il collegio degli esaminatori. Questo incarica delle ispezioni alcuni professori universitari, che spesso fanno rapporti, i quali riescono in contraddizione coi responsi del Consiglio superiore.

Il ministro d'istruzione dovrebbe preoccuparsi di questo stato di cose, dovrebbe dare dei colpi seri e decisivi per modificarlo. E può

procedere franco, perchè non ha timore di far male; giacchè non deve lavorare in un giardino, in un terreno bonificato, ma in una landa incolta, nella quale se dà qualche strappo violento non può sradicare che della gramigna (Ilarità e vivissime approvazioni).

Riassumendo dice, che tutti gli inconvenienti deplorati, questa mancanza di norme direttive nei vari rami dell'insegnamento, e la mancanza di un serio ispettorato, si possano concretare in una forma finanziaria.

E difatti la Commissione del bilancio ha invitato il ministero a studiare se non si possa migliorare il servizio dei vari rami o, nel caso che non si possano migliorare, a studiare se non convenga abolirli.

Dovrebbe inoltre il ministro curare che ogni corso di studi, dia un insieme di cognizioni, che siano utili e sufficienti per quella classe di persone che segue i detti corsi. Dovrebbe infine badare, che le Università invece di creare soltanto avvocati e medici preparino anche alle diverse carriere speciali. Lamenta sopratutto che non vi siano scuole speciali che possono fornire il comodo di studi necessari agli alti posti dell'amministrazione, alla carriera diplomatica, e consolare o che anche diano quella coltura speciale che le nostre nuove conquiste coloniali rendono necessaria, almeno negli elementi, che si devono nelle colonie impiegare.

Pensi il ministro ad ordinare queste scuole in modo, che senza aumento di spesa, ne sia accresciuta la vitalità.

Ringrazia la Camera della benevole attenzione con cui l'ha ascoltato. (Benissimo! Bravo! — Vivissime approvazioni — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore).

MARTINI F. svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il governo del Re a proporre al Parlamento nella prossima sessione provvedimenti legislativi intesi a ricondurre i corpi consultivi per la istruzione pubblica ad uffici che non impediscano l'azione e non scemino la responsabilità del Governo stesso, e passa all'esame dei capitoli del bilancio. »

È d'accordo col relatore in molte delle cose che egli ha detto nel suo brillante discorso. Il Consiglio superiore è cresciuto molto d'autorità, dacchè una parte di esso è divenuta elettiva.

Egli crede che come corpo consultivo, gli elementi elettivi che vi furono introdotti ne turbino l'armonia e facciano più difficile la resistenza del ministro.

BACCELLI GUIDO crede che i mali che ha deplorato nel suo brillante discorso il relatore, siano di natura intermittente; e curati una volta spesso si riproducano.

Parla del Consiglio superiore; e ricorda che anche quando ne facevano parte membri eletti dai professori, spesso il Consiglio si imponeva al ministro.

Se ora di nuovo si impone, la colpa non è della legge, è dei ministri.

Il Consiglio superiore non è, secondo la legge, competente per il merito, ma soltanto per la forma. Se qualche ministro ha permesso che trasmodasse, la colpa non é della legge, ma del ministro.

Riconosce giuste alcune critiche dell'onorevole Martini, rivolte alla composizione del Consiglio; ma aggiunge che il ministro vi può sempre riparare, poichè ha la nomina di metà dei componenti.

Dopo il discorso bellissimo dell'onorevole Arcoleo una parola ancora deve essere profferita in quest'Aula. E' impossibile riparare a tanti mali poco per volta; una riforma radicale è necessaria. Si conceda libertà ed autonomia alle Università; per questo soltanto fu grande la scuola di Bologna. Lo Stato avochi a sè l'istruzione elementare, efficace strumento dell'educazione nazionale. Si decentri inoltre l'insegnamento secondario.

Si augura che un giorno questo piano possa essere attuato (Vive approvazioni).

PRESIDENTE comunica il risultamento della votazione a scrutinio segreto.

Riforma delle leggi postali.

Favorevoli 188
Contrari 25

Aumento di fondi per completare la bonificazione idraulica dell'Agro romano.

Favorevoli 167
Contrari 46

Prelevamento dal fondo delle spese impreviste per danni del terremoto in Liguria e per lo sgombero delle nevi lungo le strade nazionali.

Favorevoli 202
Contrari 11

(La Camera approva).

CRISPI, presidente del Consiglio, chiede che il disegno di legge da lui presentato per acquisto di mobili per i palazzi delle ambasciate sia dichiarato di urgenza e trasmesso per l'esame alla Giunta generale del bilancio.

(E' così stabilito).

La seduta termina alle 6,45.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NAPOLI, 20. — Il piroscafo *Scrivia* è partito per Massaua, con a bordo alcuni ufficiali e 200 soldati fra artiglieria, carabinieri ed altre armi, e con un carico di provviste.

PARIGI, 20. — Si assicura che il ministro degli esteri, Goblet, comunicherà alla fine della settimana all'ambasciatore italiano generale Menabrea, le proposte francesi circa il trattato di commercio coll'Italia.

PARIGI, 20. — Durante l'odierno ricevimento diplomatico, il ministro degli esteri, Goblet, ha avvertito il generale Menebrea di avere ricevuto dal ministro del commercio, Legrand, la tabella che gli aveva chiesta e che ricapitola gli articoli che la Francia desidererebbe vedere introdotti nella tariffa convenzionale da servire di base al trattato di commercio coll'Italia. La tabella contiene un numero di articoli minore di quella redatta in febbraio.

ATENE, 20. — La delegazione di studenti greci, reduce dalle feste di Bologna, si recò a pregare il ministro d'Italia, conte Fè d'Ostiani, di ringraziare da parte sua il Governo italiano, l'Università di Bologna e le autorità locali per l'accoglienza avuta in occasione della celebrazione dell'VIII centenario dell'Università bolognese.

Il conte Fè d'Ostiani accolse cordialmente gli studenti e promise di esaudire i loro voti.

BERLINO, 20. — Si dice che il tenente generale principe di Pless si recherebbe a Roma, invece del generale barone di Schlotheim, a notificare alla Reale Corte d'Italia l'avvenimento al trono dell'imperatore Guglielmo II.

PARIGI, 20. — La *République française* commentando il proclama dell'imperatore Guglielmo II, dice che il nuovo sovrano parla al suo popolo da vero prussiano, ma da prussiano dei tempi antichi, e conclude: « vedremo ben presto come andrà a finire questo anacronismo. »

La *Paix* crede che l'impressione prodotta dal proclama di Guglielmo al suo popolo sia più cattiva che buona.

Il *Siècle* dice che il patriottismo impone a tutti i francesi lo stretto obbligo di essere eccessivamente circospetti verso gli stranieri affine di evitare tutto ciò che può dar appiglio a conflitti collo Stato vicino.

VIENNA, 20 — Il *Fremdenblatt* dice che nei circoli bene informati nulla si sa di un preteso scambio di dispacci fra il conte Kalnoky e il principe di Bismarck sulle relazioni fra l'Austria-Ungheria e la Germania.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 20 giugno 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	99 32½ 99 35	99 34½	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 »
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	98 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 55
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	98 55
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	477 »	477 »	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	458 50	458 50	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	474 »	474 »	»
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	816 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	635 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	1203 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	755 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	430 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	595 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	570 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	250 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	1006 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	1485 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1165 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	1960 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	475 »
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	295 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	85 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	258 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	414 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	610 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	299 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Detta Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	99 75
	Parigi	chèques	»	»	100 42½
2 ½	Londra	90 g.	»	»	25 22
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi / Prezzi di Compensazione: 27 giugno
Compensazione: 28 id.
Liquidazione: 30 id.

Il Sindaco: Mario Bonelli.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 99 45, 99 47½, fine corr.

Az. Banca Generale 671 fine corr.

Az. Soc. di Credito Meridionale 510, fine corr

Az. Soc. Immobiliare 1105, 1102, 1101, 1098, 1095, 1093, 1092, 1097, fine corr.

Az. Soc. An. Tramway Omnibus 296, 295, 290½, 290, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 19 giugno 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 99 167.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 96 997.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 937.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 645.

V. Trocchi, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della Gazzetta Ufficiale